



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)
Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749
pec: protocollo.gizzeria@asmepec.it



PROT. N. 57

GIZZERIA, 05/01/2021

ORDINANZA SINDACALE N°02

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000, IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS". – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL COMUNE DI GIZZERIA

IL SINDACO
Francesco Argento

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,

del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120

del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 80/2020 ed 84/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

CONSIDERATO che

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020, ha apportato modificazioni al DPCM 13 ottobre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 13 novembre 2020;

-l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 73 del 15 ottobre 2020, aveva fissato disposizioni regionali conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13 ottobre 2020, che devono essere integrate e aggiornate con il presente atto;

-l'andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 9-22 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 58,55 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore di tale variabile risulta essere quasi quintuplicato rispetto al periodo di settembre - in cui si era mantenuto stabile - e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio regionale;

-le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali,

-le misure devono essere riallineate in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e nelle disposizioni ad esso correlate e, riguardo a particolari aspetti, devono essere rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni", il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 – "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020" ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19

- Versione del 24 luglio 2020" per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "**COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena**";

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Regionale n. 80 del 27 ottobre 2020;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Regionale n. 84 del 07 novembre 2020;

VISTO IL DPCM 03 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Dpcm del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre;

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n° 173/2020;

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n° 180/2020;

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 183/2020;

Considerato che negli ultimi giorni sono giunte a questo Ente dal Dipartimento di Prevenzione, Tutela della Salute e Politiche Sanitarie dell'ASP di Catanzaro, ambito di Lamezia Terme, diverse proposte di "ORDINANZA DI QUARANTENA", con isolamento domiciliare, al fine di avviare sorveglianza sanitaria, di soggetti, risultati essere in contatto stretto e protratto con paziente risultato positivo al COVID-19 e per cittadini risultati positivi al COVID-19;

Considerato, altresì, che dà notizie non ufficiali vi sono alcuni casi di positività tra cittadini, che si sono sottoposti autonomamente a test presso strutture private e che si è in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali dall'Asp in merito alla loro situazione;

Ritenuto opportuno adottare, in via precauzionale, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica disponendo la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio del Comune di Gizzeria;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell' art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamati:

l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

Dato atto che

il presente provvedimento, comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di GIZZERIA

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, in via precauzionale ed al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **fino al 23/01/2021 compreso:**

1. La proroga della sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio del Comune di Gizzeria, sempre tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall'Autorità Sanitaria;
2. Di rinviare ai dirigenti scolastici, conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, la valutazione di procedere con l'attivazione della didattica a distanza (DAD), per i plessi ubicati nel territorio comunale di Gizzeria, ove necessaria, al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato;
3. Di dare atto che è comunque fatta salva la facoltà prevista dal secondo periodo dell'art. 1, lettera s, del DPCM 3 novembre 2020, ai sensi del quale *"Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata"*;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Alla Dirigente scolastica dell' "Istituto Comprensivo Sant'Eufemia";
 - Alla Dirigente scolastico dell' "IIS Vittorio Emanuele" di Catanzaro;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Catanzaro;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Gizzeria

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**IL SINDACO
FRANCESCO ARGENTO**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.